

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Attività di Gestione dei rifiuti	Codice attribuito alle operazioni di smaltimento o recupero determinato secondo la corrispondenza tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato VIII e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta*
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:	
a) trattamento biologico	D8
b) trattamento fisico-chimico	D9
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	R12 D13
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2	R12 D14
e) rigenerazione/recupero dei solventi	R2
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici	R5
g) rigenerazione degli acidi o delle basi	R6
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti	R7
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9
k) lagunaggio	

<p>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <p>a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora</p> <p>b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno</p>	
<p>5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</p>	
<p>1) trattamento biologico</p>	<p>D8</p>
<p>2) trattamento fisico-chimico</p>	<p>D9</p>
<p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento</p>	
<p>4) trattamento di scorie e ceneri</p>	
<p>5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti</p>	
<p>5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza :</p>	
<p>1) trattamento biologico</p>	<p>R3 D2 D8</p>
<p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento</p>	
<p>3) trattamento di scorie e ceneri</p>	
<p>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti</p>	

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno	
5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	D1
5.5. Accumulo temporaneo (Messa in riserva, Deposito Preliminare) di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti	R13 D15
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	

Note del punto 5 applicabili agli impianti di gestione dei rifiuti

– Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella normativa relativa alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis alla Parte seconda del Dlgs n.152/2006).

– I valori soglia riportati sopra si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

– In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta

* Vista la nota riportata in testa all'Allegato VIII del Dlgs n.152/2006 modificato dal Dlgs n. 46/2014, in mancanza degli specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nell'Allegato VIII e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta del Dlgs n.152/2006 è stato valutato autonomamente dalla Provincia per i casi che si ritiene potrebbero riscontrarsi ragionevolmente nella pratica.